



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 30/23 del 19/01/2023

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI DEBITO INPS AFFERENTI A RECUPERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI - GESTIONE SEPARATA - RIFERIBILI A PREGRESSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ATTIVATI PRESSO LA DISCIOLTA ARDSU DI FIRENZE (PERIODO 2000 - 2008) E LA DISCIOLTA ARDSU DI PISA (ANNO 2008)

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22 DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO";
- Richiamate le note ns. prot. 33293/22 del 12 dicembre 2022 e n. 33295/22 del 12 dicembre 2022 con le quali le Direzioni Provinciali INPS sede di Firenze e sede di Pisa hanno comunicato – in relazione alle discolte ARDSU di Firenze e Pisa, in quanto amministrazioni incorporate nell'attuale ARDSU – la mancata/parziale dichiarazione e il conseguente mancato/parziale versamento di contributi obbligatori afferenti alla gestione separata, rispettivamente per i seguenti periodi ed importi:

disciolta ARDSU di Firenze:

- Mese: 08 – anno 2000 dovuto: € 495,00= versato: € 0,00=
- Mese: 09 – anno 2000 dovuto: € 495,00= versato: € 0,00=
- Mese: 04 – anno 2005 dovuto: € 636,00= versato: € 0,00=
- Mese: 09 – anno 2005 dovuto: € 713,00= versato: € 0,00=
- Mese: 05 – anno 2007 dovuto: € 1.872,00= versato: € 777,00=
- Mese: 12 – anno 2008 dovuto: € 256,00= versato: € 0,00=

per un totale da corrispondere pari a € 3.690,00=

disciolta ARDSU di Pisa:

- Mese: 06 – anno 2008 dovuto: € 1.826,14= versato: € 0,00=

per un totale da corrispondere pari a € 1.826,14=

- Vista l'istruttoria del Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane – al quale, a far data dal 1° giugno 2019 (provv. del Direttore n. 212/19 e provv. 220/19), compete la "Responsabilità elaborazione stipendiali (elaborazione dati economici - contributi ed oneri)", e vista la richiesta di acquisizione dei giustificativi di pagamento

agli atti dell'Azienda, inoltrata dal Servizio di cui trattasi con nota prot. 33678/22 del 16 dicembre 2022, onde poter eventualmente impostare l'atto di opposizione all'avviso;

- Dato atto che, in esito, non è stata acquisita la documentazione probatoria dell'avvenuta regolazione, di talché si rende necessario provvedere onde non incorrere in un ulteriore aggravio di spesa;
- Visto l'art. 12 comma 8 in combinato disposto con il suo comma 5 della legge regionale 19 maggio 2008 n. 26 secondo cui:
 - comma 8: *"L'Azienda regionale di cui all'articolo 11, comma 1, subentra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende di cui al comma 1, anche eventualmente non compresi nell'atto di ricognizione di cui al comma 5"*;
 - comma 5 *"Il Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere"*
- Visto l'art. 9 "Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali" del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, con cui è estesa la sanatoria ai mancati versamenti contributivi ricadenti in periodi fino al 31 dicembre 2017, purché le PP.AA. provvedano alla regolarizzazione entro il 31.12.2022;
- Preso e dato atto che, nelle more di adozione della presente determinazione – onde aderire alla richiesta di regolazione dei contributi entro il termine di pagamento del 31 dicembre 2022 – sono state emesse due distinte richieste di emissione di ordinativo di pagamento in data 23 dicembre 2022;
- Visto l'art. 3 comma 10-ter della legge 8 agosto 1995 n. 335, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato"*;

DETERMINA

1. Di confermare la richiesta di emissione di ordinativo di pagamento per gli importi indicati in parte narrativa, corrispondenti a mancati/parziali versamenti alla Gestione Separata INPS ed afferenti alle discolte ARDSU di Firenze e di Pisa, atteso che - in assenza di riscontri documentali - devesi ritenere corretta la richiesta di regolarizzazione presentata dall'INPS.
2. Di provvedere alla regolarizzazione entro il 31 dicembre 2023, a norma dell'art. 3 comma 10-ter della legge 8 agosto 1995 n. 335.
3. Di autorizzare, per l'effetto, la liquidazione dell'importo complessivo di € 5.516,14= secondo le modalità procedurali di cui alle predette comunicazioni INPS ns. prott. 33293/22 del 12 dicembre 2022 e n. 33295/22 del 12 dicembre 2022.

4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Dirigente *ad interim* Area Gestione Risorse
Dott. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*